



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO



A.P. Civitavecchia - PORTILAZIO

Direzione generale

Divisione Affari istituzionali, generali e legali

Referente per quanto comunicato : dott. Stefano Patanella

Tel. 06 48054205 fax 06 48054238

e-mail: stefano.patanella@arpalazio.it

Prot. **0009822** del 21/07/2014 ore 10:30:21

Tit.

Registro: E

Rieti, 18/7/2014

Rif. Arpa Lazio: 25119/2013

Rif.:

Prot. n° 53417
(da citare nella risposta)

Ing. Calogero Burgio
Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta
Molo Vespucci s.n.c.
00053 Civitavecchia
PEC protocollo@portidiroma.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione addendum n. 4 e n. 5 alla convenzione per i monitoraggi ambientali.

Con la presente si trasmettono n. 3 originali dell'addendum n. 4 (Porto di Fiumicino – componente atmosfera) e n. 3 originali dell'addendum n. 5 (Porto di Fiumicino - componente rumore) alla convenzione in essere con codesta Autorità per i monitoraggi ambientali dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Si chiede cortesemente di restituire alla Divisione scrivente 2 originali di ogni addendum debitamente firmati.

Distinti saluti.

Il dirigente della Divisione
Dott.ssa Stefania Squillaci

SS/sp

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114

TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12

E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101

TEL. +39 06.48.05.42.11 - FAX +39 06.48.05.42.30

E-MAIL: DIREZIONE.GEN.RM@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

CONVENZIONE MONITORAGGI AMBIENTALI ADDENDUM n. 5

PORTO DI FIUMICINO – COMPONENTE RUMORE

TRA

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Autorità), con sede presso il Molo Vespucci del porto di Civitavecchia, nella persona del Soggetto delegato Ing. Calogero Burgio (giusta delega del dott. Pasqualino Monti in qualità di Presidente p.t. dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dott. Ing. Maurizio Ievolella nella qualità di Segretario Generale p.t. della stessa Autorità) sottoscritta in data 20 gennaio 2014), domiciliato presso la sede dell'Autorità;

E

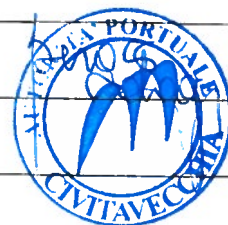
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), con sede legale in Via G. Garibaldi n.114 a Rieti, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Corrado Carrubba, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

A. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005 è stata definita la circoscrizione territoriale dell'Autorità per le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

B. attraverso il DM 16 marzo 98 sono state stabilite le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;

C. in data 20.02.2009 l'Autorità ha sottoscritto con l'ARPA Lazio un protocollo di intesa che, tra l'altro, attribuisce all'Agenzia il compito di effettuare alcune delle prestazioni lavorative inerenti il monitoraggio di diverse



e

matrici ambientali dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

D. in data 20.02.2009 l'Autorità ha sottoscritto con A.R.P.A. Lazio un protocollo di intesa che, tra l'altro, attribuisce all'Agenzia il compito di effettuare alcune delle prestazioni lavorative inerenti il monitoraggio di diverse matrici ambientali dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Tale protocollo rinviava a successivi atti le modalità di svolgimento delle varie attività;

E. l'Autorità e l'ARPA Lazio hanno stipulato con successivi atti i seguenti 3 addendum alla citata convenzione quadro:

1. Porto di Gaeta componente rumore;
2. Porto di Gaeta componente atmosfera;
3. Porto di Civitavecchia qualità dell'aria

F. il Ministero dell'Ambiente con Decreto di V.I.A. n. 07 del 16.02.2010 ha approvato, con prescrizioni, la compatibilità ambientale del progetto per la Variante al P.R.P. del porto di Fiumicino;

G. la prescrizione 11 del DEC/VIA 7/2010 prevede il monitoraggio del clima acustico degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino;

H. le attività previste dall'accordo quadro di cui sopra e dai relativi addendum n. 1, 2 e 3 sono stati prorogati fino al 2018 con atto sottoscritto in data 21/02/2014;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo è atto a disciplinare il monitoraggio del rumore degli am-

biti portuali e periportuali di Fiumicino.

Art. 3 – Acquisizione e installazione stazioni di misura

ARPA Lazio eseguirà il monitoraggio specifico, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 16.03.1998 e dal DEC/VIA 7/2010 mediante n. 2 centraline fisse e una postazione per la misurazione del clima acustico degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino.

A seguito delle indicazioni ricevute dall'ARPA Lazio, entro 15 gg dal ricevimento, l'Autorità provvederà ad attrezzare il luogo ove verrà installata la strumentazione con tutte le utenze necessarie al loro funzionamento, nonché ad acquisire ogni eventuale autorizzazione.

Allo scadere del periodo di validità del presente accordo (31/12/2018), le apparecchiature installate nell'ambito del presente addendum passeranno nella piena disponibilità dell'ARPA Lazio che le utilizzerà a propria cura e spesa.

Art. 4 – Oneri

L'Autorità erogherà ad ARPA Lazio, alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 50.000,00 (oltre IVA) per un totale complessivo di € 61.000,00 quale compenso per l'acquisto delle apparecchiature di uso esclusivo per il monitoraggio della componente rumore di cui al decreto VIA e per l'anno 2014, € 15.000,00 (oltre IVA) per un totale complessivo di euro 18.300,00 quale compenso per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio della componente rumore di cui al decreto VIA

L'Autorità altresì erogherà all'ARPA Lazio, entro il primo marzo di ogni anno successivo al 2014, dietro presentazione di regolare fattura, la somma di € 20.000,00 (oltre IVA) quale compenso dello svolgimento dell'attività di monitoraggio della componente rumore di cui al decreto VIA sopra indicato.



e

Art. 5 – Validità e durata

Il presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valida fino al 31 dicembre 2018. Potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, fino alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte secondo le tempistiche indicate nel DEC/VIA 7/2010.

Art. 6 – Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione della Convenzione saranno di esclusiva competenza del foro di Roma.

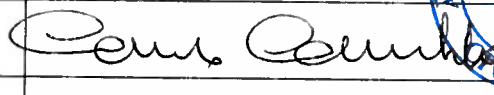
Art. 7– Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla Convenzione quadro sottoscritta dalle parti in data 20/02/2009 e rinnovata in data 21/02/2014.

Civitavecchia, 21.07.2014

Ing. Calogero BURGIO

Avv. Corrado CARRUBBA

CONVENZIONE MONITORAGGI AMBIENTALI

ADDENDUM n. 4

PORTO DI FIUMICINO – COMPONENTE ATMOSFERA

TRA

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Autorità), con sede presso il Molo Vespucci del porto di Civitavecchia, nella persona del Soggetto delegato Ing. Calogero Burgio (giusta delega del dott. Pasqualino Monti in qualità di Presidente p.t. dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dott. Ing. Maurizio Ievolella nella qualità di Segretario Generale p.t. della stessa Autorità, sottoscritta in data 20 gennaio 2014), domiciliato presso la sede dell'Autorità;

E

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), con sede legale in Via G. Garibaldi n.114 a Rieti, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Corrado Carrubba, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;



PREMESSO CHE

A. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005 è stata definita la circoscrizione territoriale dell'Autorità per le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

B. il D.lgs. 13.08.2010, n.155 (attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), ha dettato nuove norme cui attenersi nella valutazione della qualità dell'aria ambiente, e la Regione Lazio ai sensi degli artt. 3, 4, 8 di tale decreto ha realizzato

e

la nuova zonizzazione del territorio regionale inserendo il territorio di Fiumicino nella zona 3 denominata "zona litoranea";

C. in data 20.02.2009 l'Autorità ha sottoscritto con ARPA Lazio un protocollo di intesa che attribuisce all'Agenzia lo svolgimento di alcune prestazioni lavorative inerenti il monitoraggio di diverse matrici ambientali connesse alle procedure VIA dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, rinviando a successivi piani operativi di dettaglio da concordare tra le parti, la definizione delle modalità tecniche di svolgimento delle singole attività e dei relativi costi;

D. in data 19.06.2009 sono stati sottoscritti i primi due addendum alla suddetta convenzione quadro, uno riguardante il monitoraggio del rumore e il secondo inerente il monitoraggio della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Gaeta;

E. in particolare, l'addendum n. 2 ha comportato, sulla base di quanto previsto all'art. 4, l'acquisto da parte dell'ARPA Lazio di n. 2 stazioni fisse di monitoraggio con un costo a carico dell'Autorità pari ad €. 158.830,00 (IVA inclusa);

F. con prot. 84254 del 18.10.2011 ARPA Lazio ha proposto al Ministero dell'Ambiente si svolgere il monitoraggio della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Gaeta con una sola centralina, stanti le restrizioni nell'inserimento di centraline per il rilevamento della qualità dell'aria previste nell'ambito dei procedimenti VIA statali e regionali dal D. Lgs. 155/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2008/50/CE;

G. in data 24.10.2011 è stato sottoscritto l'addendum n. 3 alla citata convenzione quadro, inerente il monitoraggio della qualità dell'aria degli ambiti



e

portuali e periportuali di Civitavecchia, che prevedeva, tra l'altro, l'installazione da parte di ARPA Lazio di una stazione fissa di monitoraggio. Per tali attività l'Autorità ha versato all'ARPA Lazio la somma di €. 120.000,00 (CIG 4584354897);

H. sulla base di quanto comunicato al Ministero dell'Ambiente con prot. 84254/2011, una delle centraline oggetto dell'addendum n. 2 si è resa disponibile per le attività di cui all'addendum n. 3, ed è stata resa operativa nel porto di Civitavecchia in data 21.02.2012;

I. il Ministero dell'Ambiente con Decreto di V.I.A. n. 07 del 16.02.2010 ha approvato, con prescrizioni, la compatibilità ambientale del progetto per la Variante al P.R.P. del porto di Fiumicino;

J. la prescrizione 10.a del DEC/VIA 7/2010 prevede il monitoraggio della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino;

K. ARPA Lazio ha provveduto a selezionare a mezzo di gara ad evidenza pubblica il soggetto incaricato della manutenzione delle stazioni che compongono la rete regionale di misura della qualità dell'aria;

L. con atto sottoscritto in data 21/02/2014 il protocollo d'intesa di cui alla lettera C. e i connessi addendum n. 1, 2 e 3 sono stati rinnovati fino al 31/12/2018;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo è atto a disciplinare il monitoraggio della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino sulla base di quanto previsto

nel richiamato accordo quadro;

Art. 3 – Installazione stazione di misurazione

ARPA Lazio installerà, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 155/2010 e dal DEC/VIA 7/2010 una stazione fissa per la misurazione della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino.

Allo scadere del periodo di validità del presente accordo (31/12/2018), le apparecchiature installate nell'ambito del presente addendum passeranno nella piena disponibilità di ARPA Lazio che le utilizzerà a propria cura e spesa.

Art. 4 – Gestione della stazione di misura

ARPA Lazio gestirà la centralina di rilevamento mediante l'utilizzo di una unità di personale messa a disposizione dall'Autorità secondo quanto indicato nel successivo art. 6.

Gli esiti di tutte le rilevazioni verranno inviati al Centro Regionale della Qualità dell'Aria dell'ARPA Lazio che ne verificherà la congruenza, li utilizzerà nell'ambito delle valutazioni della qualità dell'aria regionale e li trasmetterà all'Autorità Portuale.

Art. 5 – Pubblicità dati acquisiti

Gli elaborati della catena modellistica verranno trasmessi all'Autorità che provvederà alla loro pubblicazione sul sito web dell'Autorità (www.portidiroma.it) all'interno della sezione Ambiente.

I dati acquisiti dalla stazione fissa per la misurazione della qualità dell'aria e trasmessi all'Autorità dal Centro Regionale della Qualità dell'aria dell'ARPA Lazio, verranno pubblicati sul sito web dell'Autorità, entro 24 ore dalla loro ricezione.

Art. 6 – Oneri



I costi inerenti all'acquisizione della stazione fissa per la misurazione della qualità dell'aria indicata all'art. 3 del presente accordo, sono già stati coperti dal versamento di cui al punto G. delle premesse (CIG 4584354897).

Entro 15 gg dalle indicazioni ricevute dall'ARPA Lazio, l'Autorità provvederà ad attrezzare il luogo ove verrà installata la centralina con tutte le utenze necessarie al suo funzionamento, nonché ad acquisire ogni necessaria autorizzazione.

L'Autorità metterà a disposizione dell'ARPA Lazio almeno una unità di personale adeguata alla conduzione del sistema di monitoraggio ed elaborazione dati relativi al presente accordo.

L'Autorità verserà annualmente all'ARPA Lazio la somma di € 22.849,60 più IVA, per un totale IVA compresa di € 27.876,51 (ventisettemilaottocentosestantasei/51) a copertura dei costi di manutenzione della centralina e dei costi necessari alla validazione dei dati rilevati dalla centralina.

L'Autorità corrisponderà le somme dovute entro il primo marzo di ogni anno mediante bonifico intestato all'ARPA Lazio dietro presentazione di regolare fattura. L'importo dovuto per il corrente anno 2014 dovrà essere corrisposto alla sottoscrizione del presente accordo.



Art. 7 – Validità e durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, fino alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte secondo le tempistiche indicate nel DEC/VIA 7/2010.

Art. 8 – Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione

della Convenzione saranno di esclusiva competenza del foro di Roma.

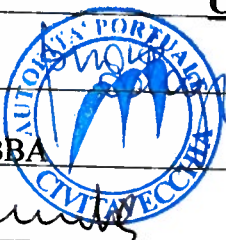
Art. 9 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si
rinvia alla Convenzione quadro sottoscritta dalle parti in data 20/02/2009 e
rinnovata in data 21/02/2014.

Civitavecchia, 21.07.2014

Ing. Calogero BURGIO

Avv. Corrado CARRUBBA



[Handwritten signature]